

# Approfondimenti

Riforma pensioni

## APE sociale: la disciplina

Daniele Cirioli

L'operazione anticipo della pensione mediante prestito, prevista dalla legge di bilancio 2017 (1), ha preso il via con la pubblicazione sulla G.U. Serie generale n. 138 del 16 giugno 2017 del D.P.C.M. (2) che ne detta la disciplina di attuazione. A corredo, è intervenuto l'Inps che con la circolare n. 100/2017 ha dettato le relative istruzioni operative.

### Il prestito per la pensione

L'APE (sta per "anticipo pensionistico") è stata la principale novità della legge di bilancio 2017 in materia pensionistica. Consente di mettersi in pensione prima del tempo (cioè prima di compiere l'età stabilita dalla legge) e, in particolare, a 63 anni d'età a patto che nei successivi 3 anni e 7 mesi venga maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (si veda Tabella A).

Non si tratta di anticipo vero e proprio di pensione: non c'è, infatti, riduzione dei requisiti, né

erogazione anticipata della pensione. Si tratta invece di vero e proprio "finanziamento", dello stesso tipo del "prestito al consumo". La legge ha previsto tre tipologie di APE, a favore di tutti i lavoratori, pubblici e privati - APE volontaria, APE sociale, APE aziendale - con queste differenze tra le diverse APE:

- a)** la prima (APE volontaria) devono pagarsela gli stessi lavoratori che ne fruiscono, una volta che hanno ricevuto la pensione (non ancora operativa);
- b)** la seconda (APE sociale) è gratuita e riservata solo a particolari categorie di soggetti: disoccupati, invalidi, occupati in particolari attività, ecc. (è operativa dal 17 giugno 2017);
- c)** la terza (APE aziendale) va disciplinata dalla contrattazione collettiva (e forse non vedrà mai la luce).

L'attenzione di questo intervento è riservata esclusivamente al secondo tipo: l'APE sociale.

Tabella A - L'età per la pensione di vecchiaia

	Anno 2017	Anno 2018
Dipendenti del settore privato (donne)	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Dipendenti del settore privato (uomini)	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Dipendenti del settore pubblici (uomini e donne)	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (uomini)	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (donne)	66 anni e 1 mese	66 anni e 1 mese

### Soggetti beneficiari

Potenziati interessati all'APE sociale sono tutti i lavoratori iscritti all'Inps (al fondo pensione lavoratore dipendenti, Fpld, o a forme sostitutive ed esclusive, Ipost, ex Inpdap, Enpals, ecc., inclusa la gestione separata). Il diritto si matura alle seguenti condizioni (si veda tabella B):

- 1)** aver cessato l'attività lavorativa;
- 2)** non essere titolare di una pensione diretta;
- 3)** aver compiuto almeno 63 anni di età;
- 4)** trovarsi in una delle seguenti situazioni:
  - a)** anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione con-

(1) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016.

(2) D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale". Il provvedimento è entrato in vigore il 17 giugno 2017.

# Approfondimenti

sensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico (art. 7, legge n. 604/1966) e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell'intera indennità di disoccupazione spettante (NASpI, Dis-coll, ecc.);

**b)** anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell'APE sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave;

**c)** anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;

**d)** essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle previste attività (elencate all'allegato A, D.P.C.M. - si veda tabella C).

In tutti questi casi (lett. da "a" a "d"), ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30 anni ovvero 36 anni solo nella situazione "d"), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo all'Inps (quindi anche quella figurativa), considerando una sola volta gli eventuali versamenti contributivi per periodi coincidenti di attività.

Il diritto è soltanto potenziale perché condizionato alla disponibilità di risorse stanziato allo scopo.

## Il requisito contributivo

L'APE sociale si rivolge, dunque, a tutti i lavoratori iscritti all'Inps in possesso di alcuni requisiti tra cui quello contributivo di 30/36 anni di anzianità. Ai fini del perfezionamento di tale requisito, l'Inps ha precisato che deve tenersi conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'APE; e che eventuali periodi contributivi coincidenti sono valutati una sola volta. Inoltre, l'Inps ha precisato pure che il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari convenzionati con l'Italia. Infine, tenuto conto che l'APE sociale non è un "trattamento pensionistico" ma una "prestazione assistenziale", ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, l'Inps ha precisato che non rilevano neppure eventuali maggiorazioni di cui il richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

**Tabella B - Requisiti per l'APE sociale**

Età	Non inferiore a 63 anni
Pensione di vecchiaia	Diritto maturato entro 3 anni e 7 mesi
Anzianità contributiva	Non inferiore a 30 anni (*)
Situazione soggettiva/1	Non essere titolare di pensione diretta
Situazione soggettiva/2	Cessare l'eventuale attività di lavoro
Situazione soggettiva/3	Almeno una delle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupato con fruizione integrale, da tre mesi, della NASpI;</li> <li>• prestare assistenza, all'atto della richiesta di APE e da sei mesi, a coniuge o parente di I grado disabile grave, convivente;</li> <li>• riduzione capacità lavorativa almeno del 74%;</li> <li>• dipendente in una o più professioni gravose da sei anni in via continuativa.</li> </ul>
(*) 36 anni nel caso si tratti di lavoratore dipendente che svolge una professione gravosa.	

**Tabella C - Lavorazioni agevolate**

<p><b>Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici</b></p> <p>Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso Inail non inferiore al 17x1000</li> </ul>
--

# Approfondimenti

**Tabella C - Lavorazioni agevolate**

**Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento = Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni = Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Conciatori di pelli e di pellicce**

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**

Conduttori di convogli ferroviari = le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

Personale viaggiante = Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Conduttori di mezzi pesanti e camion**

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni**

Professioni sanitarie infermieristiche: quelle definite dal dm 14 settembre 1994, n. 739.

Professioni sanitarie ostetriche: quelle definite dal D.M. 14 settembre 1994, n. 740.

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni e svolte in strutture ospedaliere.

**Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

**Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati**

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali = Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi = Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

**Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

## Due le domande

Per l'accesso all'APE sociale, il D.P.C.M. ha previsto a carico degli interessati la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti:

- a) una istanza per il diritto all'APE;
- b) una domanda di accesso all'APE.

### L'istanza per il diritto

La prima istanza è finalizzata a ricevere il riconoscimento del diritto all'APE sociale, situazione attestata dall'Inps previa verifica di requisiti e condizioni da parte del richiedente. L'istanza va presentata alla sede dell'Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione. L'operazione richiede attenzione sui termini (indicati in tabella D) che, se violati, possono pregiudicare la concessione dell'indennità. In particolare, l'istanza deve essere presentata entro:

- il 15 luglio 2017 da parte di chi si trova o si verrà a trovare entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di diritto all'APE sociale, con il possesso di tutti i requisiti;
- entro il 31 marzo 2018 da parte di chi si verrà a trovare durante l'anno 2018 nelle condizioni di diritto all'APE sociale.

I termini non sono perentori perché le istanze possono continuarsi a presentare anche dopo il 15 luglio 2017 (per l'anno 2017) e il 31 marzo

2018 (per l'anno 2018) fino al 30 novembre (2017 o 2018). Tuttavia le istanze presentate oltre i termini (15 luglio 2017 e 31 marzo 2018) saranno prese in considerazione solamente se all'esito del monitoraggio residueranno ancora risorse finanziarie. Invece, una volta spirato il termine del 30 novembre (del 2017 e del 2018) non sarà più possibile presentare le istanze. Vale la pena evidenziare che, oltre al rispetto dei termini, potrebbe contare anche l'essere arrivati primi alla presentazione dell'istanza, perché il monitoraggio (che è la verifica fatta dall'Inps della copertura finanziaria con i soldi stanziati dalla legge di Bilancio) verrà fatto sulla base dell'età dei richiedenti (del tempo che manca alla pensione di vecchiaia) e della data e ora di presentazione di quest'istanza.

L'esito dell'istanza presentata viene comunicato dall'Inps direttamente agli interessati entro:

- a) il 15 ottobre 2017, per le domande relative all'anno 2017;
- b) il 30 giugno 2018, per le domande relative all'anno 2018.

Due gli esiti possibili: di "riconoscimento" del diritto all'APE sociale o di "non riconoscimento". Nel primo caso, l'Inps indicherà anche la decorrenza dell'APE sociale che, tenendo conto delle risorse finanziarie, potrà coincidere con la prima data utile ovvero potrà risultare differita.

**Tabella D - Agenda dell'APE sociale**

15 luglio 2017	Termine di presentazione istanza per il riconoscimento del diritto all'APE sociale, da parte di chi si trova o si verrà a trovare nelle condizioni di diritto entro il 31 dicembre 2017
31 marzo 2018	Termine di presentazione istanza per il riconoscimento del diritto all'APE sociale da parte di chi si verrà a trovare nelle condizioni di diritto durante l'anno 2018
Dal 16 luglio 2017 al 30 novembre 2017	Le istanze per il riconoscimento del diritto all'APE sociale per il 2017 presentate in questo periodo sono prese in considerazione solo in presenza di residuo di risorse finanziarie
Dal 1° aprile 2018 al 30 novembre 2018	Le istanze per il riconoscimento del diritto all'APE sociale per il 2018 presentate in questo periodo sono prese in considerazione solo in presenza di residuo di risorse finanziarie
30 novembre 2017	Le istanze per il riconoscimento del diritto all'APE sociale per il 2017 presentate dopo tale termine NON sono valide
30 novembre 2018	Le istanze per il riconoscimento del diritto all'APE sociale per il 2017 presentate dopo tale termine NON sono valide
15 ottobre 2017	Termine entro cui l'Inps comunica l'esito dell'istanza per il 2017
30 giugno 2018	Termine entro cui l'Inps comunica l'esito dell'istanza per il 2018

# Approfondimenti

## La domanda di accesso

La seconda domanda è finalizzata all'accesso vero e proprio al trattamento dell'APE sociale e può essere presentata, ovviamente, solamente da parte di chi abbia ottenuto esito positivo alla prima istanza. Anche questa domanda va presentata alla sede Inps di residenza. In tal caso non è previsto un termine; tuttavia, si tenga conto che l'indennità è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Unica scadenza interessa quanti hanno diritto all'APE sociale dal 1° maggio 2017: per aver l'erogazione da tale data, cioè anche degli arretrati, la domanda va presentata necessariamente entro il 30 novembre 2017.

Quantità notevole di documentazione è previsto che occorra allegare alla domanda. A corredo dell'istanza di riconoscimento del diritto all'APE sociale, infatti, l'interessato deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni (sussistenza al momento della domanda o il loro realizzarsi entro fine dell'anno), nonché una serie di documenti a riprova della sussistenza delle relative situazioni:

- la lettera di licenziamento, quella di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale nell'ambito di licenziamento economico, per provare di versare in stato di disoccupazione;
- la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità (*ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992*) del coniuge, della persona in unione civile o del parente di I grado, per provare di prestare assistenza a un congiunto con lui convivente;
- il verbale d'invalidità civile per provare di essere stato invalido civile di grado almeno pari al 74%;
- se si è lavoratore dipendente che svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle previste attività che danno diritto all'APE: il contratto di lavoro o una busta paga relative al rapporto di lavoro per il quale si è svolta l'attività tutelata; una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'Inps o, intanto che l'Inps lo predisponga, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, mansioni svolte e livello di inquadramento attribuito, non-

ché, per le attività lavorative tutelate dall'Inail, l'applicazione delle voci di tariffa Inail con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17%.

## La misura dell'APE sociale

L'APE sociale, erogata mensilmente per dodici mesi l'anno, è pari all'importo corrispondente alla rata mensile di pensione di vecchiaia spettante al beneficiario, calcolata al momento della domanda (di APE), fino all'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. L'importo resterà fisso nel tempo, perché non è soggetto a rivalutazione. Nel caso in cui il richiedente raggiunga il requisito contributivo attraverso contribuzione versata in più di una gestione dell'Inps (*Ago ex Inpdap, ex Enpals, ecc.*), l'importo dell'APE sociale è calcolato *pro-quota* da ogni gestione secondo le proprie regole di calcolo in misura corrispondente alla contribuzione accreditata, analogamente a quanto previsto dal cumulo (*legge n. 228/2012, art. 1, comma 239*). L'APE sociale è soggetto a tassazione ordinaria Irpef rientrando nei redditi di lavoro dipendente. Con riferimento alle detrazioni spettanti, la prima interpretazione Inps, aderente alla normativa fiscale e più vantaggiosa per i fruitori, assimila la sua natura all'indennità di disoccupazione, qualificando l'APE sociale come reddito percepito in sostituzione di redditi da lavoro dipendente. Analogamente a quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 9/E/2014, l'interpretazione dà conseguentemente diritto alla fruizione delle detrazioni da lavoro dipendente e del *bonus* Renzi (*art. 13, comma 1-bis, Tuir*).

## Incompatibilità

L'APE sociale non può essere richiesta da chi sia già titolare di una pensione diretta, sia in Italia e sia all'estero. Accanto a questa ipotesi (che, come detto in precedenza, rappresenta un requisito per il diritto), l'APE è incompatibile anche con:

- i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- il trattamento ASdI;
- l'indennizzo per la cessazione di attività commerciale.

L'Inps ha precisato che solo il ricorrere di una qualsiasi di queste ipotesi alla data di accesso all'APE ne impedisce la concessione. Invece, nelle ipotesi in cui il percettore di APE si venga a tro-

vare nelle condizioni di poter richiedere uno dei predetti trattamenti (ad esempio l'indennità di disoccupazione) e presenti domanda, quest'ultima sarà rigettata (e non l'APE) in ragione dell'incompatibilità. Unica eccezione è il caso in cui il percettore di APE presenti domanda per l'indennità di disoccupazione agricola relativamente a periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell'APE (in considerazione che l'indennità di disoccupazione è richiesta ed è erogata nel corso dell'anno successivo quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione). In tal caso, per salvaguardare il mantenimento delle condizioni che hanno dato titolo d'accesso all'APE nell'anno precedente, l'indennità di disoccupazione agricola sarà erogata nei limiti di capienza annua di 365 giorni. Tra l'altro, il requisito consistente nell'aver concluso da tre mesi la percezione del trattamento di disoccupazione agricola sarà preservato (in fase di calcolo dell'indennità nell'anno successivo) considerando non indennizzabili i tre mesi che ricadono nel periodo immediatamente precedente la decorrenza dell'APE.

## Svolgimento attività lavorativa

Chi beneficia dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il periodo di fruizione dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000 euro annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro annui. I predetti limiti, ha spiegato l'Inps, si considerano al lordo di imposte e contributi dovuti dal lavoratore. Inoltre, ai fini della verifica, rilevano esclusivamente i redditi riferiti all'attività svolta successivamente alla data di decorrenza dell'APE. Pertanto, nei casi in cui l'APE sia erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2017, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi an-

nui, vanno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017. In caso di superamento dei limiti, il fruitore di APE è tenuto a comunicarlo all'Inps entro 5 giorni; decorso tale termine, con il recupero dell'indebitato, sono dovuti gli interessi legali. Nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa sia iniziata successivamente all'erogazione dell'APE e da essa può derivare in via presuntiva un reddito superiore ai limiti, il beneficiario è tenuto a comunicarlo all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. In tal caso, l'Inps provvede alla revoca dell'APE dall'inizio dell'anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali e al recupero dei relativi indebiti.

## Vincolo delle risorse

Come accennato, l'accesso all'APE sociale è vincolato alle risorse stanziare dalla legge bilancio 2017 e fissate nel limite di 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 280 milioni di euro per il 2021, 83 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il 2023. In mancanza, è il requisito dell'età anagrafica a fare da criterio di priorità, fermo restando che la domanda conserva valore per l'anno successivo (c'è, cioè, un differimento dell'accesso). La platea dei potenziali aderenti, tuttavia, dovrebbe garantire il rispetto del vincolo delle risorse.

## Tfr in ritardo ai dipendenti pubblici

I lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti locali, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di ricerca, etc.) che, per effetto dell'APE sociale, cessano l'attività lavorativa (devono farlo necessariamente), dovranno attendere l'età prevista per la pensione di vecchiaia per poter ricevere il trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) o di fine servizio (Tfs).